



Comune di Monteu da Po
(Antica Città Romana di "Industria")

PROVINCIA DI TORINO

COMUNICATO

DIVIETO DI RILASCIO DI CERTIFICATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Si informa che, a seguito delle entrata in vigore della Legge di stabilità
(L. 183/2011)

dal 1° gennaio 2012

agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati
da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni.

Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato, tali certificati riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura:

“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Di conseguenza, le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblico servizio non potranno né richiedere, né utilizzare certificati che dovranno sempre essere sostituiti da autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte e sottoscritte dall'interessato direttamente all'ufficio che li richiede e che deve mettere a disposizione la modulistica occorrente.

Normativa di riferimento:

- Legge 12/11/2011, n. 183 (articolo 15 (legge di stabilità 2012))
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico documentazione amministrativa)
- Direttiva del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14 del 22/12/2011
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 33 del 23/12/2011

IMPOSTA DI BOLLO

SU ATTI E DOCUMENTI RILASCIATI DAI SERVIZI DEMOGRAFICI

Si informa che ai sensi degli artt. 1 e 4 della tariffa allegata al D.M. 20-8-1992 **sono soggetti all'imposta di bollo, fin dal momento del rilascio, i seguenti atti e documenti:**

- certificati ed attestati rilasciati dall'ufficiale di anagrafe e dal Sindaco;
- copie autenticate ed autenticazione di sottoscrizioni (firme) effettuate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- qualunque atto o documento rilasciato da pubblici ufficiali autorizzati per legge.

ESENZIONI

Detti atti e documenti possono essere rilasciati in esenzione dal bollo solo nell'ipotesi che siano utilizzati per uno degli usi tassativamente previsti ed indicati:

- nella tabella "allegato B" al D.P.R. 26-10-1972, n. 642;
- da leggi speciali, purché successive all'1 gennaio 1974.

Sono inoltre esenti da bollo i certificati, copie ed estratti desunti da atti di stato civile, nonché le relative dichiarazioni sostitutive.

COME RICHIEDERE L'ESENZIONE

Ove particolari disposizioni di legge prevedano la produzione in carta semplice di certificati, attestati, atti e documenti, **su specifica richiesta degli interessati** saranno rilasciati in esenzione dal bollo.

N.B.: Una volta rilasciati non in bollo, perchè così richiesto dagli interessati sulla base di specifiche norme esentative, non possono essere utilizzati per scopi diversi senza che prima vengano regolarizzati presso l'ufficio del registro col pagamento del tributo dovuto e delle relative penalità.